

DETERMINAZIONE n. 293 del 21 novembre 2022

Direzione

Oggetto: Rideterminazione del fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali per l'anno 2021.

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022, con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per 5 (cinque) anni a decorrere dall’1 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 23/2011;
- l’art. 183, commi 7 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità* approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive modificazioni;
- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie*” e ss.mm. e n. 45 del 25 febbraio 2022, “*Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi*”;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.;
- il CCNL Area dirigenziale Funzioni Locali del 17.12.2020;

premesse che:

- la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti rappresenta il necessario presupposto per l’erogazione del salario accessorio agli stessi;
- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 29 maggio 2018 è stata disposta la ridefinizione dei Fondi incentivanti del personale e dei dirigenti dell’Agenzia, a partire dal 2012, anno di costituzione dell’Agenzia, che deve essere effettuata nel rispetto del costo dotazionale di spesa fissato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 934/2012 (€ 2.459.190,00), poi rideterminato con D.G.R. nn. 1016/2019 e 1822/2020 (€ 3.047.234,87);
- la definizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti deve oggi tenere altresì conto delle modifiche normative e contrattuali intervenute, ed in particolare:
 - o dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, ai sensi del quale “*a decorrere dal 1 gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;
 - o del nuovo CCNL Area dirigenziale Funzioni Locali del 17.12.2020 che, all’art. 57, reca una “*Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato*” del personale con qualifica dirigenziale;

- del D.L. n. 34/2019 e del relativo decreto attuativo, di cui al D.M. 17.03.2020, in materia di adeguamento dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente a fronte della mutata disciplina delle facoltà assunzionali delle amministrazioni locali, cui questo ente fa riferimento;

dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 14/2012, l'Agenzia ha provveduto a definire la propria dotazione organica iniziale, come previsto dalla D.G.R. n. 934/2012, individuando n. 6 unità dirigenziali, compreso il Direttore, e n. 32 unità di personale di comparto;
- tale dotazione è il risultato del processo di unificazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 10/2008 su base provinciale, con conseguente ampliamento del grado di responsabilità dei dirigenti, che per l'Agenzia rivestono le funzioni su tutto il territorio regionale;
- i 6 posti dirigenziali, a differenza della dotazione del personale dipendente, mai giunta alla completa copertura, sono stati coperti contemporaneamente nel mese di ottobre 2012, e pertanto non è applicabile il medesimo criterio di ridefinizione utilizzato per il Fondo risorse decentrate del personale dipendente di cui alla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 43/2018 ed alla determinazione del Direttore n. 168/2018;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 12 del 24 aprile 2013 si è provveduto ad adottare un nuovo modello organizzativo che prevede n. 4 posti dirigenziali in dotazione organica;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43/2018 è stata individuata, quale dotazione di prima istituzione dell'Agenzia, quella di cui alla deliberazione n. 14/2012, "trasformando" tuttavia le n. 6 unità dirigenziali e le n. 32 unità di personale del comparto in n. 4 unità dirigenziali, sulla base della effettiva dotazione dell'epoca espressiva degli effettivi bisogni di funzionamento, e n. 36 unità di personale del comparto, anche al fine di definire un corretto dimensionamento del Fondo di alimentazione del salario accessorio del personale e a garanzia del piano di sviluppo del personale allora (ed ancora) in fase di avanzamento;
- alla luce di quanto sopra, il Fondo di finanziamento del salario accessorio della dirigenza è stato mantenuto nella dotazione iniziale, in quanto la soppressione dei due posti in dotazione organica, come sopra evidenziata, non ha prodotto alcuna contrazione delle funzioni dei servizi precedentemente svolte che, infatti, sono state affidate, mediante redistribuzione delle stesse, alle posizioni dirigenziali previste in dotazione organica a seguito della predetta ridefinizione, conformemente agli orientamenti resi in materia dall'ARAN, con particolare riferimento all'orientamento applicativo AII 29, come confermato altresì dall'orientamento applicativo AII 99;

atteso che:

- come peraltro riportato dalla determinazione n. 200/2019, il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente è stato costituito per la prima volta da questa Agenzia con determinazione n. 194/2015, quantificando le sue risorse in una somma corrispondente:
 - alla media delle retribuzioni di posizione della dirigenza della Regione Emilia-Romagna, pari ad € 41.654,41, e
 - al massimo premio di risultato erogabile, calcolato pari al 20% della media delle retribuzioni di cui sopra sommata alla retribuzione tabellare individuale, corrispondente al valore di € 16.993,07 per ciascuna posizione dirigenziale,il tutto moltiplicato per il numero di dirigenti, per un totale pari ad € 234.589,92;
- tale dimensionamento è stato poi replicato anche per tutte le annualità successive, al netto del necessario adeguamento alle modifiche normative e contrattuali intervenute *medio tempore*;

- l'art. 21, comma 3, della L.R. n. 23/2011, rubricato "*Personale dell'Agenzia*", statuisce, tuttavia, che "All'atto del trasferimento del personale gli Enti di provenienza adeguano le proprie dotazioni organiche. Sono inoltre acquisite dall'Agenzia anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito che sono corrispondentemente decurtate dal relativo fondo dell'Ente di provenienza";
- in applicazione del corretto metodo di calcolo del fondo in questione, come dettato dalla predetta disposizione legislativa regionale, l'amministrazione ha inteso provvedere a rideterminare l'entità del fondo stesso assumendo a riferimento, per il personale trasferito, le risorse di salario accessorio in effettivo godimento da parte di tali dirigenti all'atto della relativa assunzione, corrispondenti alla decurtazione che le amministrazioni trasferenti avrebbero dovuto operare a valere sui rispettivi fondi;
- per quanto concerne la posizione del Direttore dell'Agenzia, non rientrante nel personale trasferito, ma di nuova istituzione, è stata invece effettuata un'analisi comparativa dei livelli medi di retribuzione di posizione dei dirigenti di Enti di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (cd. Egato) comparabili ad ATERSIR, dalla quale risulta che la retribuzione di posizione e risultato del Direttore dell'Agenzia al 2012 rispetta questi valori medi;
- con determinazione n. 288/2022, conseguentemente, veniva ridefinito l'importo complessivo di costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2016 – inizialmente quantificato in € 242.254,88 con determinazione n. 223/2016 – in € 293.984,66, in attuazione del criterio ridefinitorio di cui sopra;

ritenuto dunque necessario, alla luce della previsione normativa sopra citata, ridefinire il metodo di calcolo e la quantificazione delle risorse destinate al Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente per l'anno 2021, anche in attuazione della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43/2018, conformandosi, in tal modo, alle prescrizioni metodologiche dettate dalla richiamata L.R. n. 23/2011;

considerato che:

- in fase di revisione del Fondo in parola è stata, pertanto, rilevata la necessità di prendere a riferimento un diverso criterio per il dimensionamento dello stesso, prendendo quali parametri:
 - o le retribuzioni dei cinque dirigenti trasferiti dalle ex AATO provinciali della Regione Emilia Romagna ad ATERSIR, individuando gli stessi dalle risultanze delle operazioni di liquidazione dei suddetti enti, effettuate dal liquidatore Dott. Giuseppe Bortone con determinazione n. 8649/2012, recante "*Liquidazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 23/2011 delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 ed approvazione straordinaria dei Bilanci consuntivi 2011*", ed approvate con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 934/2012;
 - o la media delle retribuzioni di posizione e risultato dei Direttori Generali reperite tramite una ricerca sui siti degli Enti analoghi riferite agli esercizi 2012/2013;
- il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza così dimensionato rispetta il limite di costo dotazionale definito dalla D.G.R. n. 934/2012 e poi rideterminato con D.G.R. n. 1016/2019 e n. 1822/2020;

ritenuto di procedere, pertanto, alla ridefinizione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti utilizzando, sulla base di quanto rappresentato per il dimensionamento dello stesso, i parametri sopra richiamati, nel rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e del costo dotazionale definito dalla D.G.R. n. 934/2012 e successivamente ridefinito con D.G.R. nn. 1016/2019 e 1822/2020;

preso atto dell'informazione resa al Collegio dei Revisori nella seduta del 26 ottobre 2022, secondo la proposta di atto loro fornita in data 18 ottobre 2022;

ritenuto che l'istruttoria, preordinata all'emanazione del presente atto, consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

tanto ritenuto e premesso,

D E T E R M I N A

1. di rideterminare, per le motivazioni in premessa espresse, qui da intendersi integralmente richiamate e trasfuse, il Fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia per l'anno 2021 come da prospetto allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso rispetta il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e il limite del costo dotazionale definito dalla D.G.R. n. 934/2012, come rideterminato con D.G.R. nn. 1016/2019 e 1822/2020;
2. di darsi atto che l'adozione del presente atto determina il superamento, in via sostitutiva, dei precedenti atti adottati in materia di costituzione del Fondo di finanziamento del salario accessorio della dirigenza;
3. di darsi atto che il Fondo così rideterminato assicura un adeguato dimensionamento rispetto a quanto effettivamente erogato a titolo di retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti dell'Agenzia;
4. di dare atto, altresì, che l'adozione del presente provvedimento rideterminativo non comporta incrementi di spesa a carico del bilancio dell'amministrazione;
5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

Allegato

ATERSIR Fondo per il trattamento economico accessorio della Dirigenza - ANNO 2021 <i>Fondo costituito in applicazione dell'art. 57 dei CCNL del 17/12/2020 dell'Area Dirigenziale Funzioni Locali</i>				
DISPOSIZIONE	DESCRIZIONE			IMPORTO
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA A), CCNL 17.12.2020	<p>Unico importo annuale di tutte le risorse certe e stabili, destinate a retribuzione di posizione e di risultato, comprese quelle di cui all'art 56 e le RIA</p> <p><i>a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno</i></p>	Importo unico consolidato comprensivo della RIA del personale cessato sino al 31.12.2020. Nell'importo confluiscono le quote già destinate al fondo nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 26, del CCNL 23.12.1999: comma 1, let.a) (importo complessivamente destinato al finanziamento di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998); let. d) (importo pari all'1,25% del monte salari 1997); let. f) (somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito da altri enti per decentramento e delega di funzioni), nonché le somme di integrazione dei fondi conseguenti ai rinnovi contrattuali dal 1999 in poi	€ 2.303,40	€ 303.441,04
		Quota ex art 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 per il finanziamento di posti dirigenziali di nuova istituzione successivamente effettivamente coperti - dirigenti trasferiti	€ 214.654,91	
		Quota ex art 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 per il finanziamento di posti dirigenziali di nuova istituzione successivamente effettivamente coperti - Direttore	€ 79.329,75	
		Dettaglio delle ulteriori voci che compongono l'unico importo annuale da aggregare al fine del relativo calcolo	€ 0,00	
		* Risorse ex art. 56, comma 1, del CCNL 17.12.2020 (incremento dell'1,53% del monte salari della dirigenza riferito all'anno 2015)	€ 7.152,98	
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA B), CCNL 17.12.2020	<i>b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della Legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001</i>			€ 0,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), CCNL 17.12.2020	Importo corrispondente alle R.I.A. non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021 (confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio) <i>c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni</i>			€ 0,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), CCNL 17.12.2020	Importo <i>una tantum</i> corrispondente ai ratei delle R.I.A. non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente (con decorrenza dal 2021) nei limiti delle mensilità <i>post</i> cessazione dal servizio <i>c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni</i>			€ 1.453,32
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA D), CCNL 17.12.2020	<i>d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 del CCNL 17.12.2020</i>			€ 0,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA E), CCNL 17.12.2020	Nella componente di finanziamento rientra la quota ex art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento quali-quantitativo dei servizi esistenti e le quote di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23.12.1999 (1,2% del MS 1997), già subordinata alla sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa <i>e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.</i>			€ 0,00
TOTALE ANNO				€ 304.894,36

2021					
D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 - ART. 23 comma 2	<i>A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.</i>	Fondo Dirigenti relativo all'anno 2016	€ 293.984,66	Abbattimento quota eccedente il limite del Fondo anno 2016	-10.909,70 €
		Art. 57, comma 3, del CCNL 17.12.2020	€ 0,00	Economie della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno precedente (valore sterilizzato)	0,00 €
		* Risorse ex art. 56, comma 1, del CCNL 17.12.2020 (incremento dell'1,53% del monte salari anno 2015)	€ 7.152,98	Miglioramenti contrattuali (importo neutralizzato rispetto al limite del Fondo anno 2016 ex Art. 11 del D.L. n. 135/2018)	7.152,98 €
TOTALE FONDO ANNO 2021					€ 301.137,64

Allegato alla determinazione n. 293 del 21 novembre 2022

Oggetto: **Rideterminazione del fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali per l'anno 2021.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a norma dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Dirigente
Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività

Bologna, 21 novembre 2022